



# Comune di Camporotondo di Fiastrone

Provincia di Macerata

62020 P.zza S.Marco,1 ☎ 0733907153 📠 0733907359 P.Iva 00243720430

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**DELIBERA NUMERO 18 del 07-11-2013**

**OGGETTO: APPROVAZIONE AUMENTO ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE  
COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2013.**

L'anno duemilatredici il giorno sette del mese di novembre, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione, che é stata partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri proclamati eletti a seguito delle consultazioni popolari del giorno 23.04.1995 in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

DILETTI GIORGIO	P	TARULLO DANIELA	P
TONDI EMANUELE	P	MARIANI LUCIANA	P
ROSELLI LEONARDO	P	BELLI GIULIO	A
ZAMPERA MERI	P	FABBRIZI FABRIZIO	P
APPIGNANESI GIULIANA	P	MICUCCI DANIELE	A
MICUCCI MASSIMILIANO	P	RILLI FRANCO	P
SALVATORI MAURO	P		

Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n.[ 2] Presenti n.[ 11]  
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE  
Sig. SERAFINI GIULIANA  
Assume la presidenza il Sig. DILETTI GIORGIO  
SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica;
  - il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, per quanto riguarda la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art.49 del D.L.vo n.267/2000

HANNO ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE

### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997 n. 446 che attribuisce ai Comuni potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, nel limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'imposta massima dei singoli tributi;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

Richiamata:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 20.04.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, il Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF che prevede l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,2%;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 08/06/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è stata elevata allo 0,3%;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (finanziaria 2007) prevede che: "Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Dato atto che con decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, è stato differito al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 settembre 2013 dal comma 4-quater, lett. b), punto 1) dell'art. 10 del D.L. 35/2013 convertito dalla L. 64/2013;

CONSIDERATO che l'addizionale é dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 143, della citata legge 27 dicembre 2006 n. 296, che prevede, a decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF é effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo;

RICHIAMATO l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale il comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni;

CONSIDERATO che, a parità di aliquota, il gettito dell'Addizionale Comunale IRPEF subirà inevitabilmente una contrazione per effetto dell'eliminazione della quota IRPEF e relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari attinenti agli immobili non locati.

RITENUTO quindi, al solo fine di garantire il medesimo gettito, di portare l'aliquota Addizionale Comunale IRPEF per l'anno 2013 dall'attuale 0,30% allo 0,50%;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.L.gvo 18.8.2000 n. 267 Testo Unico degli enti locali;

VISTO il decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto comunale;

Vista la Legge 24.12.2012 n° 228 (Legge di Stabilità 2013);

Dopo breve discussione;

Preso atto che sulla proposta di deliberazione sono stati favorevolmente espressi gli allegati pareri richiesti dall'art. 49 del D.leg.vo 18.8.2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con la seguente votazione resa per alzata di mano ed il cui risultato è il seguente:

Presenti n. 11

Votanti n. 9

Astenuti n. 2 (i Consiglieri di Minoranza Fabbri Fabrizio e Rilli Franco)

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari n. 0.

### **DELIBERA**

- 1) di dichiarare la narrativa sopra esposta parte integrante della presente deliberazione.
- 2) di stabilire l'aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2013 dalla misura dello 0,30% alla misura dello 0,5% (zero virgola cinque per cento);
- 3) di approvare, in applicazione delle norme richiamate in premessa, il "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F." che consta di n. 11 articoli e che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante;
- 4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;
- 5) di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario alla pubblicazione delle presente Delibera sul sito internet del Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dall'articolo 1 comma 3 del D.Lgs 360/1998, come modificato dall'articolo 11 della Legge 18.10.2001 n. 383.
- 6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo n.267/2000, dopo separata ed unanime votazione.

**COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE  
(Provincia di Macerata)**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE  
COMUNALE IRPEF**

APPROVATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE  
N. 18 DEL 07/11/2013

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Soggetto attivo
- Art. 3 - Soggetto passivo
- Art. 4 - Criteri di calcolo dell'addizionale
- Art. 5 - Determinazione aliquota e sua variazione
- Art. 6 - Esenzione
- Art. 7 - Modalità di versamento
- Art. 8 - Pubblicità del Regolamento e degli Atti
- Art. 9 - Tutela dei dati personali
- Art. 10 - Rinvio
- Art. 11 - Entrata in vigore

#### ART. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento viene adottato nell'ambito della podestà regolamentare prevista dagli art.117 e 119 della Costituzione, dall'art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n.446 e successive modificazioni.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n.212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto Comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il Regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita dall'art.1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360, come modificato dall'art.1, comma 142, della Legge 296 del 27.12.2006.
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

#### ART. 2 - Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è riscossa dal Comune di Camporotondo di Fiastrone, ai sensi del D.Lgs. 26 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### ART. 3 - Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'Addizionale Comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Camporotondo di Fiastrone, alla data del 1° Gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

#### ART. 4 - Criteri di calcolo dell'Addizionale

1. L'Addizionale è determinata applicando l'aliquota stabilita al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto di eventuali oneri deducibili e detrazioni riconosciuti ai fini di tale imposta, nel rispetto delle vigenti normative.

#### ART. 5 - Determinazione Aliquota e sua variazione

1. L'aliquota è fissata per l'anno 2013 nella misura di 0,50 punti percentuali.
2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti.
3. In assenza di specifico provvedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n.296, è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nell'anno precedente.
4. La deliberazione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia ed il Ministero dell'Interno.

#### ART. 6 - Esenzioni

1. In relazione al disposto dell'art.1, comma 3 bis, del D.Lgs. 360/98, non viene fissata alcuna soglia di esenzione per i possessori di specifici requisiti reddituali.

#### ART. 7 - Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo secondo le norme vigenti.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente l'aliquota determinata dal

Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 2 e 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

3. Il versamento dell'addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun Comune con Decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 1 comma 143 Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

#### ART. 8 - Pubblicità del Regolamento e degli Atti

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, comma 1 della Legge 11 febbraio 2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### ART. 9 - Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

#### ART. 10 - Rinvio

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia di Imposta sul reddito delle persone fisiche.

#### ART. 11 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1<sup>o</sup> gennaio 2013 e, unitamente alla delibera di approvazione, viene comunicato al Ministero delle Finanze nei modi e termini previsti dall'art.1 comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360, e successive modifiche ed integrazioni.

\*\*\*\*\*



Approvato e sottoscritto :

**Il Segretario**

**f.to SERAFINI GIULIANA**

**Il Presidente**

**f.to DILETTI GIORGIO**

---

**ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE**

- che la presente deliberazione:

[ ] E' stata pubblicata all'Albo Comunale dal 22-11-2013 ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

[ ] E' stata pubblicata all'Albo Pretorio telematico sul sito ufficiale del comune ([www.comune.camporotondo.mc.it](http://www.comune.camporotondo.mc.it)) il 22-11-2013.

[ ] E' stata comunicata, con apposito elenco, ai Signori Capigruppo Consiliari così come prescritto dall'art. 125, del Testo Unico numero 267 del 18/08/2000;

<b>Camporotondo di Fiastrone</b>	<b>Il Responsabile dell'Ufficio</b>
<b>Li, 22-11-2013</b>	<b>f.to Consoli Rita</b>

---

**ESECUTIVITA'**

Che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva:

-[ ] il 07-11-2013 essendo immediatamente esecutività

**Il Segretario Comunale**  
**F.to SERAFINI GIULIANA**

È copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, li 22-11-2013

**Il Segretario Comunale**  
**\*F.to SERAFINI**  
**GIULIANA**

\*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.

---

---